

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Procedure rilascio provvedimenti di maternità: le indicazioni dell'INL***

di **Redazione**

L'INL, con [nota n. 1550 del 13 ottobre 2021](#), ha offerto chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e *post partum* di cui al D.Lgs. 151/2001.

In particolare, viene precisato che:

- il provvedimento emanato dall'Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l'astensione dal lavoro, pertanto l'astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso;
- i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e, pertanto, i giorni di congedo obbligatorio *ante partum* non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7 mesi di interdizione *post partum*, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro. Del resto, nel "Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino" è già prevista l'indicazione della data presunta del parto nonché l'allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione *ante partum* non goduti.

*Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:*

Seminario di specializzazione

## **LEGGE DI BILANCIO 2022: LE PRIME ANALISI A CURA DI ENZO DE FUSCO**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)